



514/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 78259/pensioni militari del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. OMISSIS),
nato a OMISSISRC) il OMISSIS, con
residenza non indicata, rappresentato e difeso,
giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv.
Massimiliano Sbernini (C.F. non dichiarato) ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del
medesimo, sito in Roma, in viale delle Milizie, n.
38, che dichiara di voler ricevere tutte le
comunicazioni riguardanti il presente procedimento
all'indirizzo pec
massimilianosbernini@ordineavvocatiroma.org;

- *ricorrente* -

CONTRO

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**,
(C.F. 80078750587), in persona del Presidente *pro-*
tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n.
21, rappresentato e difeso nel presente giudizio
dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F.: MNGFPP64T25F158Q,
p.e.c.

avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed
elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare
Beccaria, n. 29, giusta procura generale alle liti,
allegata alla memoria di costituzione, per atto del
Notaio Dott. Roberto Fantini in Fiumicino, Repertorio
37590, Raccolta n. 7131 del 23.1.2023, che dichiara,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del d.lgs. 26
agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le
comunicazioni inerenti il presente procedimento
all'indirizzo pec

avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it;

resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito all'udienza 13 novembre 2024, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola

Venanzini, l'Avv. Filippo Mangiapane per l'I.N.P.S., mentre nessuno è comparso per il ricorrente, come da verbale;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 24 settembre 2020 parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto ad ottenere il ricalcolo e la riliquidazione del proprio trattamento di quiescenza con applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092 del 1973, con la conseguente condanna dell'I.N.P.S. al pagamento degli arretrati, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese legali.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 23.2.2024, l'I.N.P.S. ha comunicato che ha provveduto a rideterminare la pensione e che il pagamento di quanto spettante al ricorrente sarebbe avvenuta a valere sulla rata di maggio 2024 ed ha chiesto, tra l'altro, di dichiarare la cessata materia del contendere.

3. In esito all'udienza del 13 marzo 2024, questo Giudice, con ordinanza in data 14 marzo 2024, n. 54/2024, ritenuto di dover disporre l'acquisizione, agli atti del giudizio, sia di documentazione circa la residenza di parte ricorrente sia della prova dell'effettiva corresponsione da parte dell'I.N.P.S.,

a favore della parte ricorrente, degli importi sopra indicati, ordinava alla parte ricorrente di depositare documentazione idonea ad attestare la residenza del ricorrente, nel termine perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla data di comunicazione dell'ordinanza e all'I.N.P.S. di depositare, entro giorni 30 dall'effettivo pagamento, la prova dell'avvenuta corresponsione alla medesima parte ricorrente della rideterminazione della pensione in esito a quanto dalla medesima richiesto, nonché degli arretrati e degli interessi legali nella rata di maggio 2024, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

4. In data 17 maggio 2024 l'I.N.P.S. depositava prova dell'effettivo pagamento, a valere sulla rata di maggio 2024, delle somme in contestazione, ed insisteva per le conclusioni già rassegnate.

5. Parte ricorrente non dava esecuzione all'ordinanza sopra menzionata.

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. La parte ricorrente, infatti, ha omissso di indicare la residenza anagrafica nel ricorso e nella procura e non ha ottemperato all'ordinanza istruttoria che disponeva di depositare

documentazione idonea ad attestare la residenza del ricorrente medesimo.

La residenza del ricorrente è elemento decisivo per individuare la competenza per territorio del giudice, ai sensi dell'art. 18 c.g.c., e consentire alla parte di valutare la connessa eccezione ai sensi dell'art. 152, comma 2, c.g.c..

Pertanto, il codice di giustizia contabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 152, comma 1, lett. b), e 153, comma 1, c.g.c., ne impone l'indicazione, quale elemento identificativo del ricorrente (cfr. Cdc, sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, 15.12.2020, n. 168), e, dall'altro, ne sanziona l'omissione con la inammissibilità.

Nella fattispecie, parte ricorrente ha omesso anche di ottemperare alla specifica ordinanza al riguardo né ha allegato o dato prova di non avervi adempiuto per fatto a sé non imputabile.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

3. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi la questione di (in)ammissibilità, deve disporsi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

4. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.11.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

